

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 158

Anno 45

1 luglio 2014

N. 191

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 GIUGNO 2014, N. 970

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per la stagione 2014-2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 GIUGNO 2014, N. 970

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per la stagione 2014-2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- che l'entità dei suddetti danni - ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano alcune specie di passeriformi e di uccelli ittiofagi - è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 19 bis nella parte in cui prevede:
 - che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

Richiamata la L.R. 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE", che, dando attuazione alla predetta Direttiva, stabilisce che la Giunta regionale autorizzi il prelievo venatorio in deroga con specifico provvedimento, di validità non superiore ad un anno, valutata la sussistenza dei presupposti sui quali si fondano le richieste pervenute dalle singole Province circa l'esigenza di dare attuazione, nei rispettivi territori, a tale forma di prelievo, previo espletamento delle consultazioni di legge ed acquisito il parere dell'ISPRA;

Richiamati inoltre i documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche e gestionali relative alla modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011;

Preso atto che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel corso degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 sono stati assegnati alle Province Euro 1.650.000,00 per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo - dissuasorio;

Preso atto altresì che dalla documentazione pervenuta dalle Province e trattenuta agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie la quantificazione dei danni accertati negli anni

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (periodo 1 novembre - 31 ottobre) risulta riassunta nella seguente tabella:

DANNI ACCERTATI - DATI IN €

REGIONE EMILIA- ROMAGNA	2009	2010	2011	2012	2013
DANNI (€)	2.494.910,76	1.929.581,22	2.271.946,22	2.041.360,52	1.357.429,65
DANNI DEROGHE (€)	469.538,46	489.319,43	492.342,54	430.431,41	461.606,50
DANNI DEROGHE (%)	18,81	25,36	21,67	21,09	34,01

Considerato:

- che, alla luce dei dati sopraevidenziati, l'incidenza dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica prelevabili in regime di deroga è notevolmente aumentata;
- che l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha contribuito in alcune realtà (Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini) a limitare i danni alle produzioni agricole;
- che, tuttavia, nel 2013 si è comunque registrato un consistente ed antieconomico fenomeno, come si evince dalla seguente tabella riassuntiva, articolata per Provincia e per specie:

ANNO 2013 – DANNI ACCERTATI DEROGHE - DATI IN €

PROVINCE - SPECIE	PASSERIFORMI	STORNO	ITTIOFAGI	TORTORA DAL COLLARE	PICCIONE	TOTALI
BOLOGNA	0,00	50.337,90	68.284,68	4.032,00	23.279,30	145.933,88
FERRARA	0,00	12.461,43	28.920,00	3.880,64	24.078,11	69.340,18
FORLI'-CESENA	3.637,92	34.021,27	0,00	3.344,51	6.047,47	47.051,17
MODENA	0,00	24.661,00	19.195,77	1.429,72	472,97	45.759,46
PARMA	0,00	21.410,00	0,00	0,00	0,00	21.410,00
PIACENZA	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00
RAVENNA	1.377,60	21.104,50	6.994,00	704,00	217,00	30.397,10
REGGIO EMILIA	0,00	92.305,00	300,00	0,00	1.709,00	94.314,00
RIMINI	0,00	1.462,57	0,00	2.031,15	604,99	4.098,71
TOTALI	5.015,52	261.065,67	123.694,45	15.422,02	56.408,84	461.606,50

Acquisite agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie le seguenti note, trasmesse dalle Province, come previsto al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 3/2007:

ELENCO NOTE

PROVINCIA	DATA	PROTOCOLLO
Bologna	4/4/2014	55231
Ferrara	14/4/2014	27566
	16/4/2014	28344
Forli-Cesena	2/4/2014	35582
	10/4/2014	38489
Modena	4/4/2014	38207
Parma	7/4/2014	26462
Ravenna	10/4/2014	36317
Reggio Emilia	31/3/2014	20094
Rimini	2/4/2014	14054

RICHIESTE PROVINCIA DI BOLOGNA

SPECIE	PERIODO	LUOGO		MODALITA'	SOGGETTI
STORNO	1/9/2014-30/11/2014	1-9-31/10	Comuni di: Anzola, Argelato, Bologna, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castelmaggiore, Castel San Pietro, Crevalcore, Galliera, Imola, Medicina, Minerbio, Mordano, Pieve di Cento, San Lazzaro di Savena, Sant'Agata Bolognese, Valsamoggia, Zola Predosa	<ul style="list-style-type: none"> - Appostamento fisso e/o temporaneo - 20 capi/die - 200 capi/stagione - Senza uso di richiami vivi 	<ul style="list-style-type: none"> - Cacciatori emiliano-romagnoli iscritti agli ATC della provincia di Bologna - Cacciatori emiliano-romagnoli in caccia in mobilità negli ATC della provincia di Bologna - Cacciatori che esercitano la caccia in AFV - Cacciatori con forma di caccia b
		1/11-30/11	100 m vigneti, frutteti in tutto il territorio provinciale		
PICCIONE	1/10/2014-31/1/2015	In tutto il territorio provinciale		Appostamento fisso e/o vagante	<ul style="list-style-type: none"> - Cacciatori emiliano-romagnoli iscritti agli ATC della provincia di Bologna - Cacciatori emiliano-romagnoli in caccia in mobilità negli ATC della provincia di Bologna - Cacciatori che esercitano la caccia in AFV - Cacciatori con forma di caccia b

RICHIESTE PROVINCIA DI FERRARA

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
STORNO	1/9/2014-31/10/2014	Argenta, Comacchio, Copparo, Ferrara, piú i comuni dei 4 anni antecedenti	- Appostamento fisso e/o temporaneo - 20 capi/die - 200 capi/stagione	- Cacciatori emiliano-romagnoli iscritti agli ATC della provincia di Ferrara - Cacciatori emiliano-romagnoli in caccia in mobilita negli ATC della provincia di Ferrara - Cacciatori che esercitano la caccia in AFV - Cacciatori con forma di caccia b - Cacciatori che esercitano la caccia nei territori di Pre Parco del Delta del Po
	1/11/2014-30/11/2014	In tutto il territorio provinciale, esclusivamente nel raggio di 100 m da frutteti e vigneti		- Proprietari/conduttori di fondi interessati purché muniti di licenza di caccia in corso di validità
PICCIONE				

RICHIESTE PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
PICCIONE DI CITTA'		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		
STORNO		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		
PASSERI		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		
TORTORA DAL COLLARE		Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Gambettola, Gatteo, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto		

RICHIESTE PROVINCIA DI MODENA

SPECIE	PERIODO	LUOGO		MODALITA'	SOGGETTI
CORMORANO	1/10/2014-31/1/2015	Carpi, Finale Emilia		Nel raggio di 200 m dagli allevamenti ittici autorizzati	
STORNO		Compensori C1 C2	Nei comuni interessati sia da eventi di danneggiamento che da interventi di controllo		
PICCIONE	1/10/2014-31/1/2015	Compensorio C1	Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Sassuolo, Savignano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, Soliera, Splimberto, San Possidonio, San Prospero, Vignola	Forma vagante	

RICHIESTE PROVINCIA DI PARMA

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI	
STORNO	1/9/2014-30/11/2014	Comprensori Faunistici Omogenei di Pianura e di Collina	Busseto, Collecchio, Colomo, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano, Medesano, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo, Torrite, Traversetolo, Zibello	Appostamento temporaneo senza uso di richiami di qualsiasi tipo, nel raggio di 100 m da frutteti e vigneti, in presenza di frutto pendente	- Cacciatori iscritti agli ATC della provincia di Parma - Cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria - Cacciatori che esercitano la caccia in AFV

RICHIESTE PROVINCIA DI RAVENNA

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
STORNO		Intero territorio provinciale tranne la porzione a sud la congiungente la strada comunale di S. Ruffillo e la strada comunale del Cerro con la n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena		
PICCIONE		Intero territorio provinciale tranne la porzione a sud la congiungente la strada comunale di S. Ruffillo e la strada comunale del Cerro con la n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena		

RICHIESTE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
STORNO	1/9/2014-31/10/2014	Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Guastalla, Montecchio, Novellara, Poggio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rubiera, Sant'Illario d'Enza	- 40 capi/die - 400 capi/anno	<ul style="list-style-type: none"> - Cacciatori iscritti agli ACT della Provincia - Cacciatori che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria - Cacciatori che esercitano la caccia in AFV - Cacciatori con forma di caccia b

RICHIESTE PROVINCIA DI RIMINI

SPECIE	PERIODO	LUOGO	MODALITA'	SOGGETTI
STORNO		<p>Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegrolfo, Montescudo, Morciano, Novafeltria, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio, , ad esclusione del territorio dell'area urbana costiera e delle altre aree in cui vige il divieto di caccia e nelle ZPS presenti nel territorio</p>	Entro 200 m dalle coltivazioni danneggiate con l'impiego di richiami specifici	
PICCIONE		<p>Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegrolfo, Montescudo, Morciano, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant' Agata Feltria, Talamello, Verucchio, ad esclusione del territorio dell'area urbana costiera e delle altre aree in cui vige il divieto di caccia e nelle ZPS presenti nel territorio</p>	Entro 200 m dalle coltivazioni danneggiate con l'impiego di richiami specifici	

Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni sono state effettuate da tecnici specializzati con notevole esperienza nel settore, acquisita anche attraverso percorsi formativi propedeutici, organizzati dalla Regione al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni, sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie;

Considerato che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ha effettuato una attenta valutazione delle richieste provinciali, particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato i risultati raggiunti, al fine di individuare e modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di prelievo, laddove si debba diminuire l'incidenza dei danni, in presenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;

Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2009-2013:

COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2009-2013)

PROVINCE	DANNI DA			
	STORNO	PASSERI	PICCIONE	TORTORA DAL COLLARE
BOLOGNA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, FICHI, FRAGOLE, MAIS, MELE, PERE, PESCHE, SORGO, SUSINE, UVA, VIGNA,		CAROTE, COLZA, FAVINO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, RAVANELLO, SOIA, SORGO, VECCIA	GIRASOLE, SORGO
FERRARA	CILIEGIE, FINOCCHIO, GIRASOLE, GRANO, MELE, PERE, PESCHE, RADICCHIO, SORGO, SUSINE, UVA		GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, RADICCHIO, RISO, SOIA, SORGO, SPINACI	GIRASOLE, SORGO
FORLI'- CESENA	CILIEGIE, FAGIOLINI, FICHI, GIRASOLE, GRANO, INSALATA, MAIS, MELE, PERE, PESCHE, RAPE PORTASEME, RAVANELLO PORTASEME, SORGO, SUSINE, UVA	BASILICO PORTASEME, CAVOLI PORTASEME, CICORIA, CILIEGIE, FAGIOLINI, FICHI, GIRASOLE, GRANO, INSALATA, MELE, RADICCHIO, RAPE PORTASEME, RAVANELLO PORTASEME, RUCOLA PORTASEME, SORGO, UVA	FAGIOLINI, FAVINO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI PORTASEME	FAVINO, GIRASOLE, GRANO, RAVANELLO PORTASEME, SORGO
MODENA	ALBICOCCHIE, CILIEGIE, MAIS, PERE, PESCHE, PRUGNE, SORGO, SUSINE, UVA		ERBA MEDICA, FORAGGIO, GRANO, MAIS, PISELLI, RISO, SOIA, SORGO	GIRASOLE, GRANO, MAIS, SORGO
PARMA	CILIEGIE, COCOMERO, MAIS, POMODORO, UVA, ZUCCA		BARBABIETOLA, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, SOIA	
RAVENNA	ALBICOCCHIE, BARBABIETOLA PORTASEME, CACHI, CAROTE, CILIEGIE, FRAGOLE, FICHI, GRANO, MAIS, MELE, OLIVE, PERE, PESCHE, PRUGNE, RAVANELLO, SORGO, SUSINE, UVA	ALBICOCCHIE, BARBABIETOLA PORTASEME, CAVOLI PORTASEME, CICORIA, GIRASOLE, GRANO, KIWI, MELE, ORZO, PERE, PESCHE, RADICCHIO, RAPE PORTASEME, RAVANELLO PORTASEME, SORGO, SUSINE	CICORIA, FARRO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, SOIA, SORGO	GIRASOLE, GRANO, PISELLI, SORGO
REGGIO EMILIA	CILIEGIE, MAIS, MELE, SORGO, UVA		GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, SOIA, SORGO	GIRASOLE, SORGO
RIMINI	ALBICOCCHIE, CAVOLI, CILIEGIE, FICHI, OLIVE, PESCHE, UVA	CAVOLI PORTASEME, CILIEGIE, GRANO, MELE, RAVANELLO PORTASEME, SORGO	GIRASOLE, GRANO, PISELLI	GIRASOLE, MAIS, OLIVE, SORGO

METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE (PERIODO 2009-2013)

SPECIE: STORNO – PASSERI – PICCIONE – TORTORA DAL COLLARE	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole, ove possibile, sia con mezzi di proprietà che in comodato d'uso, grazie a contributi pubblici, nell'ambito della disponibilità economica.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> - nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti similantigrandine - palloni ad elio - gabbie di cattura - più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo
Esiti:	Apprezzabili, ma temporanei. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, tuttavia producono un effetto di assuefazione anche se sono risultati efficaci sugli storni nati in loco. Infatti mentre i giovani storni apprendono velocemente e si allontanano, in autunno i branchi di storni migratori sono meno disturbati per il più labile legame individuo-territorio.

SPECIE: ITTIOFAGI	
Luogo:	Allevamento a pieno campo, nell'ambito della disponibilità economica
Metodi:	Copertura fisica e totale di lavorieri, canali e vasche di sverno con rete a maglia di 20x20 cm
Esito:	Buono, ma costoso.
Luogo:	Allevamenti a vasche regolari nell'ambito della disponibilità economica
Metodi:	Posizionamento di reti frangivento, alte, a volte oltre i 3 metri, perpendicolari al lato più lungo allo scopo di impedire la planata
Esito:	Buono, ma costoso
Luogo:	Allevamenti
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> - detonatori acustici - fili o reti a protezione degli invasi - argini e livelli idrici in modo da limitare la contattabilità tra specie preda e ittiofagi - dissuasori visivi - dissuasori acustici
Esito:	Apprezzabile ma temporaneo, dissuasori visivi, risultati buoni solo in preassuefazione.

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE 157/92 (PERIODO 2009-2013)

SPECIE/ANNI	2009	2010	2011	2012	2013
PASSERO	0	0	0	0	0
STORNO	27.388	17.217	22.696	25.422	31.947
CORMORANO	297	488	451	335	817
TORTORA DAL COLLARE	0	0	0	9.556	1.292
PICCIONE (*)	39.713	65.406	118.261	142.666	105.551
TOTALI	67.398	83.111	141.408	177.979	139.607

(*) Piccione 2009, 2010, 2011: dati parziali

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE 157/92 (PERIODO 2009-2013)

	2009	2010	2011	2012	2013
PASSERO	0	0	0	0	0
STORNO	119.542	149.890	68.982	94.765	68.583
CORMORANO	0	0	0	0	0
TORTORA DAL COLLARE	3.426	0	0	0	0
PICCIONE	0	0	0	0	20
TOTALI	119.542	149.890	68.982	94.765	68.603

Preso atto che, nelle more dell'adozione delle predette linee guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 ed in attuazione della L.R. n. 3/2007, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione, forme di prelievo in deroga di specie selettivamente individuate, in quanto ripetutamente dannose per l'agricoltura, allo scopo di limitare l'incidenza dei

danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE ed in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di dar corso a specifici piani di controllo individuando le specie e tempi, luoghi, modalità e limiti per ciascuna Provincia;

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti, così come previsto dalla L.R. n. 3/2007 - anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti e, seppur in misura inferiore, oliveti, coltivazioni sementiere ed orticole) ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;

Considerato:

- che il danno finanziario che subiscono le imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore al valore del prodotto trasformato e del mancato reddito;
- che alcune Amministrazioni provinciali hanno sottolineato la necessità di superare la stretta delimitazione degli ambiti comunali interessati da danni individuando anche comuni limitrofi al fine di prevenire gli effetti negativi, verificatisi nei precedenti interventi, della comparsa di danni in tali territori;
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da storno negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, visualizzate nelle cartine provinciali di seguito riportate, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto

3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

- che soprattutto nella parte occidentale della regione i danni provocati dallo storno hanno raggiunto, nonostante la messa in atto di specifici piani di controllo da parte delle Province, livelli che impongono il riproporsi di modalità di prelievo più incisive di quelle adottate nelle altre province che prevedono il coinvolgimento di un maggior numero di figure autorizzate al prelievo;
- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul territorio regionale risulta particolarmente numerosa, in quanto composta da un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione nidificante e quindi stanziale;
- che un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione;
- che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consiste nell'abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo;
- che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie;

**PROVINCIA DI BOLOGNA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2009-2013)**




**PROVINCIA DI FERRARA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2009-2013)**




**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2009-2013)**



**PROVINCIA DI MODENA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2009-2013)**




**PROVINCIA DI PARMA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2009-2013)**




**PROVINCIA DI RAVENNA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2009-2013)**



**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2009-2013)**



**PROVINCIA DI RIMINI – DANNI DA STORNO
(PERIODO 2009-2013)**



Considerato altresì:

- che il piccione è presente in modo diffuso in tutto il territorio, sfruttando edifici rurali ed urbani per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'alimentazione (voli di foraggiamento), utilizzando sia i campi seminati che le colture prossime al raccolto;
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, visualizzate nelle cartine provinciali di seguito riportate, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

**PROVINCIA DI BOLOGNA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2009-2013)**




**PROVINCIA DI FERRARA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2009-2013)**



**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2009-2013)**




**PROVINCIA DI MODENA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2009-2013)**




**PROVINCIA DI RAVENNA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2009-2013)**



**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – DANNI DA PICCIONE
(PERIODO 2009-2013)**



PROVINCIA DI RIMINI – DANNI DA PICCIONE**(PERIODO 2009-2013)**

Attesa pertanto la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Richiamati i contenuti dei citati documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus Vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009 e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011 nelle parti in cui si sottolinea che *lo storno in Italia è nidificante, migratore regolare e svernante... e negli ultimi trenta anni ha ampliato considerevolmente il proprio areale nel nostro Paese, spingendosi sia verso quote maggiori, sia verso le latitudini più meridionali*, e dove viene stimata in Italia complessivamente una popolazione costituita da 1-3 milioni di coppie, che mostra una netta tendenza all'aumento... e dove si valuta che *lo stato di conservazione delle popolazioni estere che raggiungono l'Italia generalmente è migliore di quello delle popolazioni che si dirigono verso la penisola Iberica* dove peraltro il prelievo venatorio è consentito;

Richiamata inoltre la sentenza della Corte di Cassazione Sez. III Penale n. 2598 del 25 gennaio 2004 che definisce il colombo o piccione torraio animale selvatico in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale;

Richiamata altresì la nota ISPRA prot. 48276 del 18 dicembre 2012 pervenuta al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna, nella quale, oltre a ribadire che il piccione di città è considerato animale selvatico, si sottolinea:

- che il piccione sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio, grazie anche all'elevato potenziale biotico proprio di questa specie;
- che in media una coppia di colombi si riproduce circa 5-6 volte all'anno generando in media 3-4, 5 nuovi nati all'anno, determinando, nel caso di un 50% di soggetti

riproduttori, un tasso di incremento annuo della popolazione pari al 150%;

- che i piccioni possono rappresentare una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale, con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole;

Richiamata infine la pubblicazione "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di Tinarelli R., Giannella C, Melega L., anno 2010, ed in particolare quanto riportato sia per il cormorano, specie a stato conservazionistico sicuro, che per il marangone minore, la cui lista dei siti di importanza regionale è costituita per intero dai diversi settori del comprensorio lagunare comacchiese e dell'attigua area di Mandriole-Punta Alberete;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e temperando le richieste provinciali con esigenze di conservazione delle specie e tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno e del piccione, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando gli storni e i piccioni dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Ritenuto tuttavia di limitare il prelievo solo in determinati Comuni, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte delle suddette specie alle seguenti condizioni:

- per lo storno esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle specifiche colture indicate, e in presenza di frutto pendente;
- per il piccione esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (100 metri dai confini) degli

appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e /o visivi a protezione delle specifiche colture indicate, con prodotto in corso di maturazione o di semina;

Ritenuto, altresì, indispensabile, disciplinare i prelievi delle suddette specie, sia differenziandoli tra i territori provinciali sulla base delle caratteristiche produttive e dell'incidenza dei danni arrecati, anche integrando le valutazioni compiute a livello locale, sia articolandoli con modalità differenziate, al fine di ottimizzare i prelievi concentrandoli nei periodi in cui la specie risulta più impattante, secondo quanto specificato nella presente deliberazione e negli allegati alla medesima;

Ritenuto infine, relativamente alla specie cormorano, di circoscrivere il prelievo alle ipotesi in cui la prevenzione del danno non sia possibile con metodi passivi e laddove non risulti un fattore limitante per il marangone minore, sia per il disturbo arrecato sia per gli abbattimenti accidentali provocati, e quindi limitatamente alla Provincia di Modena, e solo a cura dei proprietari e loro dipendenti esclusivamente nel raggio di 100 metri dai bacini destinati agli allevamenti ittici in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione della produzione ittica ed in presenza di pesce;

Ritenuto al contempo di non accogliere le richieste inoltrate dalle Province in ordine al prelievo di altre specie, quali più sopra dettagliatamente riportate per ciascuna amministrazione per le ragioni e le motivazioni di seguito esposte:

- per quanto concerne i passerii, in relazione al forte declino di questa specie;
- per quanto concerne la tortora dal collare, sia per l'incidenza relativa in termini di danni, sia per l'opportunità di far ricorso ad eventuali interventi di controllo da attuarsi ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge n. 157/1992;

Richiamate le note con prot. 137607 e 137891 del 18 aprile 2014, con le quali la proposta di deliberazione concernente l'applicazione delle deroghe da effettuarsi nel corso della stagione venatoria 2014/2015 è stata trasmessa alle Province, a tutte le associazioni professionali

agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute, in applicazione del comma 3 dell'art. 3 della predetta L.R. n. 3/2007 per la formulazione di eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni pervenute ed assunte agli atti con protocolli PG/2014/168989 del 24 aprile 2014, PG/2014/172501 del 28 aprile 2014, PG/2014/172690 del 28 aprile 2014, PG/2014/175402 del 29 aprile 2014, PG/2014/175409 del 29 aprile 2014, PG/2014/186602 del 5 maggio 2014, PG/2014/188995 del 6 maggio 2014, PG/2014/193179 del 7 maggio 2014;

Dato atto che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, con nota prot. PG/2014/180040 del 30 aprile 2014, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA, riportando alcune richieste delle Province, e con nota prot. PG/2014/231438 del 10 giugno 2014 ha trasmesso - come da accordi intercorsi con l'Istituto medesimo - la rappresentazione, relativamente alla specie storno, dell'andamento del numero dei capi prelevati di cui all'art. 19 e all'art. 19 bis della Legge 157/92, rapportati all'importo in Euro dei danni provocati da tale specie nel periodo 2009/2013 per ogni provincia e per la Regione, nonché il numero dei capi complessivamente prelevabili a livello regionale pari a 94.000 capi con una suddivisione a livello provinciale;

Acquisito, al prot. PG/2014/237326 del 17 giugno 2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della citata L.R. n. 3/2007, il parere dell'ISPRA, favorevole al ricorso al prelievo di cui all'art. 19 bis della L. n. 157/1992 del Piccione nel corso della prossima stagione venatoria 2014-2015, anche recependo le integrazioni prospettate dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie nella richiesta di parere sopra citata relativamente alle locuzioni "cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose e cereali primaverili estivi" e all'individuazione dell'"intero territorio provinciale" e giudicando favorevolmente l'inserimento delle stoppie tra le tipologie colturali su cui intervenire, l'estensione del periodo d'intervento dall'apertura della caccia sino al 31 gennaio e l'utilizzo di zimbelli e/o stampi (comunque richiami non vivi) per la caccia da appostamento;

Acquisito inoltre, al prot. PG/2014/237932 del 17 giugno 2014, sostituito poi con nota del 20 giugno 2014 di

pari protocollo, agli atti con prot. PG/2014/242141 del 23 giugno 2014 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della citata L.R. n. 3/2007 - il parere favorevole dell'ISPRA, seppur alle seguenti condizioni:

- che siano recepite per lo storno le indicazioni di seguito riportate:
 - prevedere il numero dei soggetti prelevabili nel periodo autunnale del 2014 indicativamente pari a
 - BO 2.000 unità
 - FE 3.000 unità
 - FC 10.000 unità
 - MO 2.000 unità
 - PR 2.000 unità
 - RA 8.000 unità
 - RE 2.000 unità
 - RN 5.000 unità

per un prelievo complessivo regionale che dovrebbe porsi attorno ai 34.000 capi ed in ogni caso non dovrebbe complessivamente superare le 50.000 unità;

- gli interventi di controllo dovrebbero essere pianificati esclusivamente per quelle zone in cui sono stati accertati danni nelle annualità precedenti e quindi dove è più elevata la probabilità che si verificano anche per l'anno in corso;
- per il periodo in cui si intende attuare la deroga, le uniche colture a rischio risulterebbero i vigneti, i frutteti a maturazione tardiva e l'ulivo, quest'ultimo per le sole province di Rimini e Ravenna, pertanto gli abbattimenti dovrebbero avvenire solo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) di tali colture ed esclusivamente in presenza del frutto pendente. Per le restanti colture per le quali è stato rilevato un danno, il valore monetario per unità di prodotto e i quantitativi asportabili da parte della specie non

giustificano un intervento di controllo o non si trovano in uno stadio di crescita per il quale si realizza un danno concreto;

- che per il cormorano non può essere espresso motivato parere tecnico perché la documentazione fornita non permette una corretta valutazione della proposta, per la quale è necessario disporre di:
 - a) una descrizione e stima dei danni economici comprendente una valutazione del livello di danno riferibile al normale rischio di impresa per ciascuna specifica realtà produttiva che lamenta il danno;
 - b) una descrizione e valutazione dei metodi di dissuasione non cruenta messi in atto in ciascuna realtà;
 - c) una valutazione dei costi di eventuali altri possibili metodi di dissuasione;
 - d) una descrizione della presenza del cormorano in termini di stime numeriche e andamenti nelle aree in cui viene lamentato il danno;
 - e) una localizzazione topografica delle aree di intervento;
 - f) una modalità di intervento;
 - g) un numero di capi che si intende abbattere;


Ritenuto di accogliere le condizioni individuate da ISPRA per il prelievo di cui all'art. 19 *bis* della L. n. 157/1992 di piccione, nonché di escludere da tale prelievo il cormorano vista l'individuazione di altre modalità di controllo della specie concordate tra la Provincia di Modena e ISPRA;

Ritenuto inoltre di adeguarsi alle indicazioni di ISPRA per il prelievo in deroga dello storno relativamente:

- al prelievo complessivo regionale, fissando il tetto di 50.000 capi, in ragione dell'andamento dei prelievi nelle scorse annualità e della consistenza dei danni accertati, così suddivisi a livello provinciale:

BO 1.000
 FE 2.000
 FC 18.000
 MO 1.000
 PR 1.000
 RA 16.000
 RE 1.000
 RN 10.000,

mantenendo livelli alti laddove i risultati si sono dimostrati soddisfacenti, come si evince dal grafico seguente relativo all'anno 2013,



che rappresenta il numero di capi prelevati a livello di ciascuna provincia rispetto alla percentuale di danno del periodo di prelievo rispetto alla totalità annuale del danno e fissando comunque tetti più elevati rispetto al dato reale di prelievo nelle province in cui si sono registrati pochi abbattimenti con lo scopo di incrementare tale attività;

- individuando quali territori di applicazione della deroga i Comuni in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2009-2013) e alcuni Comuni interclusi tra tali zone, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per delimitare le zone e la necessità di evitare che tali aree comunali si trasformino in zone con un'alta concentrazione della specie;
- individuando, come colture a rischio di danno da storno, i vigneti, i frutteti a maturazione tardiva e l'ulivo, quest'ultimo solo nelle province di Rimini e Ravenna, tralasciando quindi mais, sorgo e piante da seme anche se danneggiati nel periodo preso in considerazione (2009/2013), ma non ritenuti a rischio da ISPRA, pur rappresentando una percentuale variabile dal 7% al 18% dei danni da storno riscontrati nel periodo settembre-ottobre-novembre nei diversi anni;
- prevedendo che gli abbattimenti debbano avvenire solo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture individuate ed esclusivamente in presenza di frutto pendente;

Ritenuto altresì di non consentire l'uso dei richiami di qualsiasi tipo per l'esercizio del prelievo in deroga dello storno quali a titolo di esempio richiami vivi, in pelle e in plastica;

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla

base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Richiamato il comma 3 dell'art. 3 della già citata L.R. 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE", che stabilisce che la Giunta regionale emani i provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche ed acquisito il parere dell'ISPRA;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa e qui integralmente richiamate, i prelievi di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 delle specie storno e

piccione nelle Province individuate, nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di non consentire per la specie storno l'uso di richiami di qualsiasi tipo quali a titolo di esempio richiami vivi, in pelle e in plastica;
3. di consentire per il piccione l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);
4. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
5. di stabilire:
 - che gli operatori individuati per ogni Provincia devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **ST*** o **PC*** una **x** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia;
 - che, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno, gli operatori interessati devono indicare i totali degli storni prelevati al 26 ottobre 2014 su una fotocopia fronte-retro della scheda riepilogativa prevista a pagina 67 del tesserino regionale, fotocopia che dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il termine ultimo del 30 ottobre 2014. Le Province devono elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio entro il 6 novembre 2014 alla Regione;
 - che gli operatori interessati dovranno riportare i totali degli storni e dei piccioni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga nell'apposita scheda riepilogativa prevista a pagina 67 del tesserino regionale, scheda che dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il termine ultimo del 31 marzo 2015;

- che le Province devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2015 alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 *bis* della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
- 7. di dare atto inoltre che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche;
- 8. di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno oggetto del presente atto deliberativo qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 30 novembre 2014;
- 9. di prevedere altresì la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzate con il presente atto deliberativo su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;
- 10. di dare atto infine che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
- 11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (*Sturnus vulgaris*)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a vigneti, frutteti a maturazione tardiva e ulivo.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche associato all'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi. Non è ammesso l'uso di richiami di qualsiasi tipo.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 4, 7, 11, 14 e 18 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla terza domenica di settembre al 30 novembre 2014 nel rispetto dei limiti previsti dai calendari venatori provinciali.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero di 20 capi per operatore, per un prelievo complessivo regionale di 50.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono ovviamente distinguibili gli uni dagli altri. Pertanto un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco

praticabili e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione; si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo; il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: gli operatori individuati per ogni Provincia devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **ST*** una **x** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia. Ai fini di monitoraggio ciascun operatore interessato dovrà compilare, al 26 ottobre, una fotocopia fronte-retro della scheda riepilogativa posta a pagina 67 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti e inviarla alla Provincia di residenza entro il 30 ottobre 2014. Inoltre ciascun operatore interessato dovrà compilare, al termine del periodo di prelievo, la scheda riepilogativa posta a pagina 67 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti nell'intero periodo di prelievo ed inviarla alla Provincia di residenza entro il 31 marzo 2015. Il rendiconto complessivo dei capi abbattuti verrà trasmesso dalla Regione entro il 30 giugno 2015 alle autorità di cui all'art. 19 bis comma 6 della legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI BOLOGNA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Valsamoggia, Zola Predosa sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 1.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Bologna in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Bologna in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI FERRARA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Tresigallo, Vigarano sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 2.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Ferrara in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio ricompreso nei comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare, sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 18.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Forlì-Cesena in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Forlì-Cesena in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI MODENA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Calstelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Guiglia, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 1.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Modena in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Modena in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI PARMA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Zibello sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 1.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: gli iscritti all'ATC della Provincia di Parma in cui ricadono i Comuni interessati, coloro che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Parma in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

PROVINCIA DI RAVENNA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti, frutteti a maturazione tardiva e ulivi ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 16.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Ravenna in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Ravenna in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 1.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: gli iscritti all'ATC della Provincia di Reggio Emilia in cui ricadono i Comuni interessati, coloro che esercitano l'esercizio venatorio in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Reggio Emilia in cui ricadono i Comuni interessati, coloro che esercitano l'esercizio venatorio in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI RIMINI

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Mondaino, Morciano, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Santarcangelo di Romagna, Verucchio con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare, sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti, frutteti a maturazione tardiva e ulivi ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 10.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Rimini in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Rimini in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: PICCIONE (*Columba livia* forma domestica)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche associato all'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi. E' ammesso l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi).

PERIODO DI APPLICAZIONE: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 2015 nel rispetto dei limiti previsti dai calendari venatori provinciali.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 20 e 200 capi per operatore.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra uomo ed il Colombide. I colombi costituiscono una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne confinanti determina a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti gli asporti economici attribuiti al Colombo di città nel corso dell'anno 2013 su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali

rappresentano, con buona probabilità, dati solo parziali non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica che comporta una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, quelli imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecundativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza. Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e delle consistenze numeriche) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) proprio del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo, sia un metodo efficace ed accettabile; il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: gli operatori individuati per ogni Provincia devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **PC*** una **x** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia. Inoltre ciascun operatore interessato dovrà compilare, al termine del periodo di prelievo, la scheda riepilogativa posta a pagina 67 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti nell'intero periodo di prelievo ed inviarla alla Provincia di residenza entro il 31 marzo 2015. Il rendiconto complessivo dei capi abbattuti

verrà trasmesso dalla Regione entro il 30 giugno 2015 alle autorità di cui all'art. 19 *bis* comma 6 della legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI BOLOGNA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Bologna e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992;

PROVINCIA DI FERRARA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Ferrara e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Forlì-Cesena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Forlì-Cesena e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI MODENA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Modena e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI PARMA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: gli iscritti agli ATC della Provincia di Parma, coloro che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Parma e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

PROVINCIA DI RAVENNA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Ravenna e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: gli iscritti agli ATC della Provincia di Reggio Emilia, coloro che esercitano l'esercizio venatorio in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Reggio Emilia, coloro che esercitano l'esercizio venatorio in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.

PROVINCIA DI RIMINI

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Rimini, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Rimini e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.
